



ASSOCIAZIONE MISSION NETWORK

STATUTO

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'Associazione "Associazione Mission Network" di seguito denominata Associazione, con sede legale in Roma Via Benedetto Croce n. 6.

Art. 2 - Statuto e regolamento

I. L'Associazione Mission Network è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità alle disposizioni delle leggi statali, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

II. Il regolamento interno, da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo, disciplina, in armonia col presente statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'ente.

Art. 3 - Modifiche dello statuto

I. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei componenti.

II. Le proposte di modifiche dello statuto debbono essere presentate all'Assemblea dei Soci dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo.

III. Le proposte debbono essere annunciate esplicitamente nell'ordine del giorno dell'assemblea e non possono in nessun caso essere comprese tra le "varie ed eventuali".

Art. 4 - Finalità

I. L'Associazione Mission Network è una libera associazione che sorge per volontà delle persone che condividono una visione cristiana della vita e che intendono integrare in comune la propria personalità promuovendo tutte quelle attività religiose, culturali, formative, ricreative, assistenziali ritenute utili alla costruzione di una società civile e cristiana.

II. Essa non ha fini politici né di lucro ed è slegata da qualsiasi partito ed organizzazione di indole politica e sindacale.

III. L'Associazione, per svolgere la propria attività, può creare apposite articolazioni interne chiamate "sezioni", "club", "direzioni locali di apostolato", "oratori", secondo la tipologia di apostolato operato dall'Associazione a livello locale. Ogni articolazione interna può nominare al suo interno un "responsabile" che non ha alcun potere di rappresentanza, ma ha l'unica funzione di portavoce nei confronti degli organi dell'associazione e degli altri club.

IV. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo l'Associazione potrà:

1. valorizzare e promuovere le attività religiose, benefiche e culturali in favore dei giovani;
2. promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli associati;
3. promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere l'esercizio delle discipline praticate nell'associazione anche mediante l'organizzazione di manifestazioni religiose, benefiche e culturali, tornei e campi scuola estivi ed invernali;
4. garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell'ambito del settore della beneficenza, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale;
5. predisporre strumenti e promuovere iniziative finalizzate a diffondere la cultura cattolica, la solidarietà e la partecipazione;
6. favorire i rapporti e le relazioni tra gli associati, per un utile scambio di conoscenze e di esperienze;
7. organizzare, coordinare e patrocinare le seguenti iniziative di apostolato:
 - 7.a. "Club Net": club internazionale con attività educative rivolte ai bambini e ai giovani, che si propone di far conoscere ai partecipanti Gesù per poi farlo conoscere agli altri; prevede la formazione di diversi gruppi, coordinati da educatori adeguatamente formati, che svolgono attività ricreative, formative e di evangelizzazione attraverso incontri periodici e campi estivi;
 - 7.b. "Club / Centro Giovanile Faro" e "Coppa Faro": club internazionale per ragazzi dagli 11 ai 16 anni che promuove la formazione integrale attraverso la spiritualità, la cultura e lo sport, organizzando incontri periodici, tornei e campi estivi;
 - 7.c. "Club Cima": club internazionale per ragazze dagli 11 ai 16 anni che promuove la formazione integrale attraverso la spiritualità, la cultura e lo sport, con incontri periodici, tornei e campi estivi; tra le sue attività più importanti annovera il "Canta e Balla", festival di musica e valori che si propone di stimolare un ambiente sano attraverso l'esecuzione di balli e canzoni con musica e testi che contengano dei valori;
 - 7.d. "SportsLeader": programma volto alla diffusione di valori umani e cristiani tra gli adolescenti tramite lo sport; grazie alla creazione di scuole sportive e all'organizzazione di tornei, SportsLeader ed il suo staff di volontari offrono alle famiglie uno strumento efficace per la formazione integrale ed armoniosa dei figli;
 - 7.e. "Crescere in Famiglia": centro di consulenza nelle seguenti aree: psico-sociale, sessuologica, pedagogica, ginecologica, pediatrica, legale, spirituale, nutrizionale etc.; offre un supporto alla famiglia puntando sulla prevenzione, la formazione ed il sostegno di ogni suo membro in ogni fase della vita; organizza corsi e convegni incentrati sulla preparazione al matrimonio, rinnovo delle promesse matrimoniali, comunicazione reciproca, vita di coppia a sulla psicopedagogia; organizza attività per adolescenti, giornate di convivenza e formazione (Family Days);
 - 7.f. "Madonna Pellegrina della Famiglia": rete di famiglie unite dal desiderio di vivere e condividere il Vangelo, che promuovono la devozione alla Vergine Maria, soprattutto con la

preghiera in famiglia del Santo Rosario, offrendola per la Chiesa, per il Papa e per le vocazioni;

7.g. “Angeli per un giorno (AX1G)”: progetto di volontariato dedicato a bambini che vivono situazioni di difficoltà, disagio, marginalità o povertà, in affidamento presso case-famiglia, oppure degenti in strutture sanitarie, che vede impegnati adolescenti e/o adulti nell’organizzazione di giornate di gioco e divertimento da trascorrere in compagnia dei piccoli più sventurati;

7.h. “Gioventù e Famiglia Missionaria”: progetto di evangelizzazione e beneficenza da promuovere e sviluppare in Italia e all’estero, con particolare riferimento alle popolazioni più svantaggiate;

7.i. “Missioni mediche, umanitarie e di evangelizzazione: progetti ed iniziative di volontariato, assistenza e consulenza medico-sanitaria, avvicinamento alla religione cattolica finalizzato all’adesione al Vangelo ed al culto della Chiesa cattolica romana, rivolte, in particolare, a realtà territoriali e popolazioni in stato di bisogno e disagio sociale, economico, culturale;

ogni ulteriore attività, iniziativa, apostolato, corso di formazione e/o di aggiornamento, programma, centro, club, manifestazione, evento, volto al raggiungimento delle finalità indicate nel presente articolo, che possa essere organizzato, istituito, diretto, coordinato, patrocinato dall’associazione, dal Movimento Regnum Christi, dalla Congregazione dei Legionari di Cristo e dalle parrocchie ed Istituzioni da essi gestite.

V. L'Associazione può operare sia in Italia che all'estero.

TITOLO II

Soci

Art. 5 - Tipologia di soci

I. L'Associazione è costituita dai soci che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione o coloro che, accettando pienamente i principi e gli scopi sociali, partecipano assiduamente all'organizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione. I soci partecipano alle assemblee con diritto di voto.

Art. 6 - Ammissione dei Soci

I. Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche (a mezzo dei rappresentanti legali) che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere temporanea.

II. L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nel Regolamento Interno dell'Associazione. La decisione del Consiglio è insindacabile. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Dimissioni, Cancellazione, Perdita della qualifica di Socio

I. I Soci che intendono dimettersi dall'Associazione, nel rispetto delle modalità stabilite dal Regolamento Interno, possono presentare in qualunque momento le loro dimissioni, fatto salvo l'obbligo di comunicarle per iscritto.

II. I Soci in arretrato con il pagamento della quota annuale, fermo restando l'obbligo al pagamento della quota, saranno cancellati dall'Albo sociale se non provvederanno alla regolarizzazione della loro posizione entro 30 giorni dalla richiesta ufficiale presentata dagli Organismi sociali preposti.

III. La qualifica di Socio si perde per decesso o per indegnità. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, costituiscono casi di indegnità:

-svolgere azioni contrarie ai fini dell'Associazione, ostacolare od opporsi nel perseguimento di questi ultimi;

-infrazioni gravi ai principi dell'Associazione ed il pregiudizio causati scientemente all'Associazione come pure la sua diffamazione;

-non attenersi senza giustificazioni alle regolamentazioni stabilite dal Consiglio Direttivo ed alle direttive operative o amministrative fissate dagli organi appositamente preposti;

-partecipare in nome dell'Associazione, senza autorizzazione da parte degli organi preposti, a manifestazioni sportive, politiche, religiose, sindacali e culturali; utilizzare il nome e l'immagine dell'Associazione per fini personali.

Per essere valida, la perdita della qualifica di Socio deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza.

IV. Avverso la deliberazione di esclusione del socio è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria competente.

Art. 8 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare a tutte le attività sociali;
- 2) a ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione;
- 3) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.

Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III

Organi.

Art. 9 - Indicazione

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea dei Soci

I. L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;

- b. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d. l'approvazione dei Regolamenti Interni;
- e. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione;
- b. lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 11 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

-in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci maggiori di età iscritti al libro soci;

-in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

I. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

II. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti, provvede alla tenuta dei libri sociali e al loro aggiornamento.

III. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre membri.

IV. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti.

V. Il Consiglio Direttivo ha su delega dell'Assemblea tutti i poteri ad eccezione delle modifiche statutarie, del regolamento interno e dello scioglimento dell'Associazione.

VI. Il Consiglio Direttivo decide circa l'ammissione, le dimissioni e l'espulsione dei Soci dall'Associazione.

VII. Il Consiglio Direttivo può rimuovere o accettare le dimissioni dei membri del Consiglio stesso. In tale ipotesi dovrà procedere contestualmente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la nomina dei posti vacanti.

VIII. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.

IX. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli importi relativi alla quota annuale.

X. Il Consiglio Direttivo redige i bilanci di previsione ed i rendiconti annuali economici e finanziari e li presenta all'assemblea.

XI. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto il verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 - Presidente del Consiglio Direttivo

I Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

II. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione ed ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Non ha poteri per acquistare o vendere immobili a nome dell'Associazione, chiedere o ricevere crediti monetari da banche o qualsiasi altro ente o persona.

III. Spetta inoltre al Presidente:

-curare i rapporti dell'Associazione nei confronti dei soggetti terzi;

-esercitare tutte le altre funzioni mandategli dal Consiglio Direttivo.

IV. Per l'apertura di conti correnti bancari o similari a nome dell'Associazione, nonché per qualsiasi operazione eccedente l'ordinaria amministrazione, il Presidente deve essere previamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Risorse economiche

Art. 15 - Patrimonio

I. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli importi delle quote sociali, delle offerte volontarie dei privati, dai contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche nazionali, dai contributi ed offerte di organismi anche internazionali, dai rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, nonché dai beni ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

II. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione.

III. Nessun diritto può essere vantato da parte dei soci sul patrimonio sociale.

IV. L'Associazione risponde solo degli impegni presi a norma di Statuto.

V. E' fatto divieto di ridistribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

VI Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Art. 16 - Esercizio Sociale -bilancio preventivo e conto consuntivo

L'Esercizio Sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2018.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

- il bilancio preventivo almeno entro un mese dall'apertura dell'esercizio sociale;
- il conto consuntivo almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' vietata, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

Art. 17 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- c. il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro giornale della contabilità sociale;
- e. il libro degli inventari.

Art. 18 - Gruppi di lavoro

Per la realizzazione delle finalità dell'Associazione il Consiglio Direttivo può istituire, su specifici argomenti, gruppi di lavoro ed o comitati, formati da soci e non soci, regolandone composizioni ed attribuzioni. Il Consiglio Direttivo sovrintende sulle attività da questi poste in essere. Le funzioni e competenze dei gruppi di lavoro ed o comitati potranno essere specificatamente indicate, per quanto occorra, anche in apposito regolamento attuativo per il raggiungimento dei fini delegati; in questi casi il Consiglio Direttivo potrà deliberare anche la costituzione di fondi a destinazione vincolata. Con l'istituzione di gruppi di lavoro ed o comitati il consiglio delibera anche il numero dei componenti, sulla base delle specifiche competenze morali, tecniche, scientifiche, ne stabilisce la durata, fissa i programmi e gli obiettivi che detti Comitati dovranno attuare, determina eventuali compensi e budget di spesa. I gruppi di lavoro ed o comitati non sono organi dell'Associazione.

Art. 19 - Revisione dello Statuto e scioglimento

I. Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

II. Per deliberare lo scioglimento del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

III. La destinazione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art 20. - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.